

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**
(MEDICI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**
(RESTIVO)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**
(GONELLA)

col **Ministro del Tesoro e « ad interim » del Bilancio
e della Programmazione Economica**
(COLOMBO)

col **Ministro delle Finanze**
(FERRARI AGGRADI)

col **Ministro della Pubblica Istruzione**
(SCAGLIA)

col **Ministro dei Lavori Pubblici**
(NATALI)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**
(SEDATI)

col **Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**
(SCALFARO)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**
(ANDREOTTI)

col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**
(BOSCO)

col **Ministro del Commercio con l'Estero**
(RUSSO)

col **Ministro della Marina Mercantile**
(SPAGNOLLI)

col **Ministro delle Partecipazioni Statali**
(BO)

col **Ministro della Sanità**
(ZELIOLI LANZINI)

e col **Ministro del Turismo e dello Spettacolo**
(MAGRI')

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 SETTEMBRE 1968

Delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai Trattati della Comunità economica europea (CEE) e della Comunità europea dell'energia atomica (CEEA) per la durata della III tappa

ONOREVOLI SENATORI. — Il 31 dicembre 1965 è terminata la seconda tappa del periodo transitorio definito dall'articolo 8 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea (CEE) ed il 1° gennaio 1966 ha avuto inizio la terza ed ultima fase del predetto periodo transitorio. Pertanto a questa data è scaduta la legge di delega 13 luglio 1965, n. 871.

Si è reso perciò necessario predisporre il presente disegno di legge per una nuova delega in virtù della quale il Governo possa continuare a far fronte agli incombenti derivanti dall'attuazione dei Trattati di Roma istitutivi della Comunità economica europea (CEE) e della Comunità europea dell'energia atomica (CEEa).

Il disegno di legge si discosta alquanto dalle precedenti leggi di delega n. 1203 del 14 ottobre 1957 e n. 871 del 13 luglio 1965 poichè si è voluto tener conto, nel limite del possibile, sia delle osservazioni emerse nel corso dei dibattiti parlamentari in occasione dell'approvazione della legge-delega relativa alla seconda tappa, che dell'avviso espresso da alcune Amministrazioni circa l'opportunità che il nuovo strumento legislativo sia il più possibile delimitato in relazione anche alla diretta applicabilità nell'ordinamento interno dei Regolamenti della CEE, prevista del resto dall'articolo 189 del Trattato.

Il disegno di legge si compone di cinque articoli. Nel primo si precisa che la delega è concessa per tutta la durata della terza tappa del periodo transitorio.

Gli articoli richiamati nel punto primo della lettera *a*) riguardano l'obbligo di adottare le disposizioni per dare esecuzione agli impegni in materia di dazi doganali (articolo 11); le riduzioni dei dazi (articolo 14); le modificazioni della tariffa doganale comune e le misure da adottarsi (articoli da 23 a 28); i contingenti (articolo 33); il riordinamento dei monopoli (articolo 37); il mercato comune agricolo e la politica agricola comune (articoli da 38 a 45); la libera circolazione dei lavoratori (articoli da 48 a 51); il diritto di stabilimento dei cittadini per lavori indipendenti e l'esercizio di professioni (articoli da 52 a 58); la prestazione

di servizi (articoli da 59 a 66); il movimento dei capitali (articoli da 67 a 73); la politica comune dei trasporti (articoli da 75 a 84); le regole della concorrenza, le pratiche di *dumping*, gli aiuti statali e regionali alle imprese, le disposizioni fiscali (articoli da 85 a 98); il ravvicinamento delle legislazioni (articoli da 100 a 102); la politica commerciale (articolo 115); la politica sociale (articoli da 117 a 120).

Nello stesso punto primo della lettera *a*) è citato anche il « Protocollo relativo al commercio interno tedesco ».

Per quanto si riferisce agli adempimenti previsti dal Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica, nel punto secondo della lettera *a*) sono citati i Capi III, VI e IX del Titolo secondo concernenti le norme intese a favorire il progresso nel campo dell'energia atomica, nonché la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni nucleari.

Nella lettera *b*) è contemplata una norma la quale, in adempimento dei principi posti dall'articolo 5 del Trattato CEE e dall'articolo 192 del Trattato CEEa, consente al Governo di dare esecuzione agli obblighi derivanti dai regolamenti (già operanti nell'ordinamento dello Stato), dalle direttive e dalle decisioni emessi dagli organi delle due Comunità, con la decorrenza da ciascuno di essi stabilita.

È stato aggiunto, rispetto al testo della lettera *d*) dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1965, n. 871, l'inciso che si riferisce all'efficacia immediata dei regolamenti comunitari a norma dell'articolo 189 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea.

Nella lettera *c*) è precisata l'autorizzazione a stabilire sanzioni amministrative e pene per le infrazioni alle norme di cui alla lettera *b*) « nei limiti dell'ammenda fino a lire 2 milioni e dell'arresto fino ad un anno, applicabili congiuntamente o alternativamente ».

Al comma secondo dell'articolo 1 si conferma l'obbligo del Governo di presentare al Parlamento entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione sulle due Comunità euro-

pee, anche in relazione all'uso fatto della delega.

Il secondo articolo, nel primo comma, autorizza il Governo ad emanare le norme per dare applicazione alla Decisione 21 dicembre 1965 della Commissione CEE in materia di diritto per traffico di perfezionamento. Dato il contenuto impositivo ed il carattere obbligatorio di tali norme comunitarie è necessario delegare il Governo ad adottare un provvedimento formale che deve avere efficacia dalla decorrenza stabilita nella Decisione medesima (secondo comma).

Il terzo articolo richiama la norma già contenuta nella legge 13 luglio 1965, n. 871, relativa all'istituzione di una Commissione

parlamentare, formata da quindici senatori e quindici deputati, incaricata di esprimere pareri sulle norme delegate.

Il quarto articolo si riferisce alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della legge.

Il quinto articolo dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente disegno di legge riproduce, con qualche aggiornamento, l'analogo provvedimento presentato alle Camere nel corso della IV legislatura e decaduto al termine della stessa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Governo è autorizzato per tutta la durata della terza tappa del periodo transitorio definito dall'articolo 8 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, che ha avuto inizio il 1° gennaio 1966, ad emanare, con decreti aventi forza di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti nei Trattati istitutivi della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica e nei programmi generali approvati in base ai Trattati medesimi, le norme necessarie:

a) per dare esecuzione alle misure previste:

1) dagli articoli 11, 14, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 115, 117, 118, 119 e 120 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea e dal Protocollo relativo al commercio interno tedesco;

2) dai Capi III, VI e IX del Titolo secondo del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica;

b) per assicurare, conformemente all'articolo 5 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea e all'articolo 192 del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica, l'esecuzione degli obblighi derivanti dai Regolamenti già operanti nell'ordinamento dello Stato a norma dell'articolo 189 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, dalle Direttive e dalle Decisioni emesse dagli organi della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica, con la decorrenza da ciascuno di essi stabilita;

c) per stabilire le sanzioni amministrative e le pene per le infrazioni alle norme di cui alla lettera b), nei limiti dell'ammenda fino a lire 2 milioni e dell'arresto fino ad un

anno, applicabili congiuntamente o alternativamente.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenterà al Parlamento una relazione sulla Comunità economica europea e sulla Comunità europea dell'energia atomica, anche in relazione alla presente delega.

Art. 2.

Il Governo è altresì autorizzato ad emanare, entro il periodo della terza tappa, con decreto avente forza di legge ordinaria, le norme per dare applicazione alla Decisione 21 dicembre 1965 della Commissione della Comunità economica europea concernente la nuova aliquota del diritto per traffico di perfezionamento da percepire all'esportazione, verso altri Stati membri, delle merci nella cui fabbricazione siano stati impiegati prodotti di Paesi terzi che non sono stati assoggettati ai dazi doganali, alle tasse di effetto equivalente ed ai prelievi, ovvero che hanno beneficiato della restituzione totale o parziale di tali dazi, tasse e prelievi.

Con tale decreto sarà stabilito il periodo di efficacia conformemente a quanto previsto nella citata Decisione.

Art. 3.

Il Governo emanerà le norme nelle materie previste dalla presente legge, sentita una Commissione parlamentare composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati.

Art. 4.

All'onere per il pagamento delle quote di contribuzione dovute al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia si farà fronte: quanto a lire 30.300 milioni, a carico del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 e, quanto a lire 114.700 milioni, mediante riduzione del fondo iscritto al corrisponden-

te capitolo n. 3523 per l'anno finanziario 1968.

All'onere annuo di 30 milioni di lire derivante dall'applicazione dell'articolo 50 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, si farà fronte, relativamente agli anni finanziari 1967 e 1968, con lo stanziamento del capitolo n. 1255 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per gli stessi anni finanziari.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 51 del Trattato predetto, si farà fronte, quanto a lire 200 milioni, a carico del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; quanto a lire 200 milioni, a carico del fondo iscritto al corrispondente capitolo n. 3523 per l'anno finanziario 1967 e, quanto a lire 500 milioni, con riduzione del fondo iscritto al corrispondente capitolo per l'anno finanziario 1968.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 75 del Trattato stesso, di lire 400 milioni, si farà fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968.

Per l'anno finanziario 1969, all'onere derivante dall'attuazione della presente legge, compreso quello relativo al pagamento delle quote di contribuzione al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, si farà fronte con riduzione di lire 200.000 milioni del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.